DISCIPLINARE D'INCARICO DI BROKER DI ASSICURAZIONE

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno 29 del mese di Novembre, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

La **SOCIETÀ ADRIATICA RISORSE S.p.A. IN HOUSE PROVIDING** P. Iva 02259820682 - Via Venezia, 10 - 65121 PESCARA (PE), costituita in data 16/05/2019, con atto Notaio Di Pierdomenico, giusta delibera del consiglio comunale n° 65 del 9/04/2019, ai sensi del D. LGS. 175/2016 e art. 52 del D.LGS. 446/1997, partecipata al 100% dal Comune di Pescara, che ne esercita il relativo controllo,

E

MEDIASS S.p.A. con sede operativa in Pescara, Piazza Ettore Troilo, 12, Codice Fiscale 10058870154, partita IVA 01483430680,

PRESO ATTO CHE

la Società MEDIASS S.p.A. è il broker assicurativo del Comune di Pescara, giusto contratto n.39655 con scadenza fissata al 14 marzo 2020, salvo proroga tecnica

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

La Società MEDIASS S.p.A. iscritta al Registro Unico degli Intermediari presso l'IVASS con il numero B000190757, Codice Fiscale n. 10058870154, si impegna ad espletare l'incarico di cui al successivo Art. 1, alle condizioni sotto riportate:

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento dell'attività di Broker d'assicurazione a favore della Società Adriatica Risorse S.p.A. come individuato dal Decreto Legislativo 209/2005 che ne disciplina la professione.

ART. 2 – PRESTAZIONI

La Società metterà a disposizione della Società Adriatica Risorse S.p.A., la propria attività professionale per l'espletamento dell'oggetto dell'incarico indicato nell'articolo precedente, le cui

prestazioni, qualora espressamente richieste dalla Società Adriatica Risorse S.p.A., contempleranno:

a. l'analisi dei contratti di assicurazione stipulati dall'Azienda con indicazione dei correttivi ritenuti più opportuni da apportare;
b. la gestione amministrativa dei contratti di assicurazione stipulati dall'Azienda, con segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti, nonché aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo, dei rischi e di eventuali nuove esigenze dell'Azienda;
c. l'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, sia attivi che passivi, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio e rispondenti alle esigenze dell'Azienda;
d. l'assistenza nello svolgimento delle gare per l'affidamento dei servizi assicurativi (polizze), supporto nella predisposizione dei relativi atti di gara pubblici e stesura dei conseguenti capitolati relativi ai rischi oggetto dell'appalto;
e. la predisposizione, se richiesto, di programmi previdenziali ed assistenziali integrativi a favore del personale dipendente dell'Azienda;

Per quanto esposto ai punti precedenti, MEDIASS presterà la propria attività ogni qualvolta ritenuto necessario dalla Società Adriatica Risorse S.p.A., a mezzo del personale appositamente individuato.

ART. 3 – DIVIETI

Al Broker è espressamente vietato:

a. assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Azienda;
b. stipulare o sottoscrivere atti e contratti che possano in qualche modo impegnare l'Azienda senza il suo preventivo, esplicito, consenso;

ART. 4 – COMPENSI PROFESSIONALI

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, restano ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di Assicurazione e pertanto, nulla è dovuto dall'Azienda al Broker per le attività previste dal presente contratto, né a titolo di compenso, né a qualsiasi titolo.

ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici preposti né può impegnare l'Azienda se non preventivamente autorizzato.

Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell'Azienda.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell'Azienda.

L'Azienda nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti relativi gli estremi del rapporto convenzionale instaurato con il Broker e le generalità dello stesso.

ART. 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi:

a. eseguire l'incarico in oggetto secondo i contenuti del presente disciplinare con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Azienda;
b. gestire con trasparenza i rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
c. mettere a disposizione dell'Azienda ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker ha stipulato la polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale per l'attività di cui al presente incarico.

L'Azienda ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla Legge n. 792/84 (ora conferita nel D. Lgs. 07/09/2005 n. 209) ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

I massimali minimi di riferimento sono quelli previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 7/09/2005 n. 209) con obbligo di adeguamento in caso di variazione da parte dell'IVASS e secondo legge.

ART. 7 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AZIENDA:

L'Azienda si impegna a:

a. comunicare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
b. non stipulare né sottoscrivere atti e contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza la preventiva consultazione con il Broker;
c. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 8 – PREROGATIVE DELL'AZIENDA

Resta di esclusiva competenza dell'Azienda:

a. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte sottoposte dal Broker;

b. la decisione finale sulle coperture assicurative da aggiudicare e/o stipulare;

c. lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto delle coperture assicurative di cui necessita l'Azienda, nei termini di legge;

d. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 9 – PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto dell'Azienda, nei termini e modi previsti dai contratti stessi e/o convenuti con la Compagnia aggiudicataria, provvedendo a trasmettere all'Azienda gli originali delle polizze opportunamente quietanzati con data coincidente con quella del pagamento. In mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o della Compagnia Assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Azienda e, pertanto, l'avvenuto pagamento a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, quietanza liberatoria per l'Azienda medesima.

ART. 10 – ESCLUSIVITÀ E DURATA DELL'INCARICO

Il presente incarico viene affidato, in esclusiva, per 12 mesi, con decorrenza 29/11/2019.

Al termine dell'incarico la Società Adriatica Risorse S.p.A., qualora ne ricorrano i presupposti, potrà differire la scadenza dello stesso, fino a ulteriori 6 mesi, alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di Legge.

ART. 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

ART. 12 – RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa rinvio alla legislazione vigente, in particolare agli artt. 1754-1765 c.c., nonché al D.Lgs. 07/09/2005 n. 209.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia dovesse insorgere dalla stipula del presente atto, sarà competente il Foro di Pescara.

Ai sensi anche e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C. le seguenti clausole dovranno essere accettate espressamente: Art. 9 – Pagamento dei premi; Art. 10 – Esclusività e durata dell'incarico; Art. 13 – Foro competente.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

ADRIATICA RISORSE S.P.A.
Direttore Generale
Dott. Giovanni D'Aquino

MEDIASS S.P.A.
Legale Rappresentante
Dott. Francesco Pirocchi